# Sentenza del 07/01/2019 n. 355 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

## Testo

**Intitolazione:**

Reati tributari - Sequestro di beni immobili e somme di denaro del legale rappresentante - Successivo sgravio totale della cartella di pagamento per estinzione della società - Dissequestro dei beni e delle somme- Ammissibilità anche con sentenza non definitiva.

**Massima:**

In tema di reati tributari, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte del giudice tributario, anche se avvenuto con sentenza non definitiva, cui sia seguito il relativo provvedimento di sgravio dell'Amministrazione finanziaria, non è possibile disporre o mantenere il sequestro preventivo.

Massima redatta a cura del CERDEF

**Testo:**

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 18.1.2018 (motivi depositati il 19.1.2018) il Tribunale di Modena, in accoglimento del riesame, ha revocato l'ordinanza impugnata ed ha disposto la restituzione delle somme e dei beni all'avente diritto S.V., indagato, per quel che qui interessa, del reato di cui all'art. 5 d. Lgs. 74/2000, perché, quale legale rappresentante prima ed amministratore di fatto dopo dell'E. S., al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA 2012 (operazioni imponibili per euro 7.109.726,05 con evasione di IVA per euro 1.000.633,72).

In sede di esecuzione, la Guardia di Finanza, non avendo rinvenuto conti correnti o beni intestati alla società, aveva proceduto al sequestro a carico di S.V. delle somme di denaro rinvenute sui due conti correnti (complessivamente euro 2.058,31) e di due beni immobili, un appartamento ed un'autorimessa. Il Tribunale ha osservato che, impregiudicata ogni questione di merito in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli art. 5 (per il quale era stata chiesta la misura cautelare) e 10 (per la quale non era stata chiesta), d. Lgs. 74/2000 ed alla loro riferibilità all'indagato, doveva essere disposto il dissequestro dei beni perché l'Agenzia delle entrate di

Caserta aveva comunicato lo sgravio totale della cartella di pagamento relativa all'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012.

2. Il Pubblico ministero osserva che l'annullamento della cartella esattoriale non incideva sul profitto confiscabile, poiché dovuto a motivi in diritto, e precisamente all'impossibilità di applicare retroattivamente l'art. 2945, secondo comma, cod. civ. alle società estinte in data anteriore all'entrata in vigore della novella del d. Lgs. 175/2014 (l'estinzione della società era intervenuta il 14.3.2013). Di qui la correttezza del sequestro, in virtù dell'autonomia del processo penale rispetto a quello tributario.

3. L'indagato nella memoria argomenta ampiamente a proposito dell'inammissibilità e rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 3, n. 39187/15, Lombardi Stronati, Rv. 264789). Le osservazioni del Pubblico ministero non colgono nel segno, per i limiti di cognizione del Tribunale del riesame propri della presente fase cautelare. Sta di fatto che l'Agenzia delle entrate, non solo non ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, ma ha proceduto anche allo sgravio, e l'Equitalia ha provveduto alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, pignoramento ed ipoteca legale. Di tali circostanze il Tribunale del riesame ha tenuto conto, facendo buon governo dal principio affermato da questa Corte nella sentenza sopra riportata e successivamente ribadito nelle sentenze citate nell'ordinanza impugnata (Cass., Sez. 3, n. 19994/17, Bifulco, Rv 269763 e 26450/16, Tolio, non massimata).

Nulla per le spese trattandosi di ricorso del Pubblico ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

## Documenti citati

## Documenti collegati

- Normativa
- Prassi

- Giurisprudenza